Club Alpino Italiano

Nuovo Ordinamento della Sezione BARGA "Val di Serchio"

Approvato dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del Club Alpino Italiano (28/03/2009)

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

- Art. 1 E' costituita con sede in Barga l'Associazione denominata «Club Alpino Italiano Sezione di Barga—Val di Serchio» e sigla "CAL Sezione di Barga / Val di Serchio". L'Associazione ha durata illimitata.
 - L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.
- Art. 2 La Sezione è una struttura periferica del Club Alpino Italiano (CAI) di cui fa parte a tutti gli effetti ed è soggetto di diritto privato e non ha scopo di lucro.

Essa uniforma il proprio Ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del CAI.

Gli iscritti all'Associazione sono di diritto Soci del C.A.I.

TITOLO II

SCOPI E FUNZIONI

- Art. 3 L'Associazione ha per scopo l'Alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscienza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane e la tutela del loro ambiente naturale.
 - L'Associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed è impostata secondo principi di democraticità.
- Art. 4 Per conseguire gli scopi indicati all'art. 3, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI, del Gruppo Regionale della Toscana, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati, l'Associazione provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e manutenzione dei sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna ed alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, e di quelle ad esse propedeutiche.
- d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del CAI competenti in materia, od alla organizzazione e gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del CAI competenti in materia, per la formazione di soci dell'Associazione come Istruttori di alpinismo e sci-alpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);
- f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano.
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
- i) a pubblicare il periodico sezionale denominato "il Giovo", del quale è editrice e proprietaria;
- I) a provvedere alla sede dell'Associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio;
- E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.
- Art. 5 Nei locali della Sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO III

SOCI

- Art. 6 − I soci dell'Associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari, famigliari e giovani. I Soci, purché maggiorenni, hanno il diritto di voto nelle Assemblee della loro Sezione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo.
- Art. 7 Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all'Associazione da non meno di due anni compiuti; per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. L'iscrizione è personale e non trasmissibile.
 Sull'ammissione decide il Consiglio Direttivo.

Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente Ordinamento e lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI (dei qua li riceve copia all'atto dell'iscrizione); si obbliga inoltre ad osservare le deliberazioni dell' Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell'As sociazione.

- Art. 8 L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.
- Art. 9 Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale e si intende rinnovato di anno in anno sociale, se il socio non faccia pervenire al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni per iscritto. Il Socio è libero di iscriver si presso una qualsiasi sezione. Il trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicato alla sezione di provenienza dalla sezione alla quale il Socio si iscrive ed ha effetto dalla data di comunicazione stessa.
- Art. 10 Il socio è tenuto a versare all'Associazione:
 - a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, della copia dell'ordinamento sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
 - b) la quota associativa annuale;
 - c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
 - d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lettere b), c), d) del comma precedente, devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il socio che non ha rinnovato la propria adesione entro il 31 marzo di ciascun anno sociale è considerato moroso. L'accertamento della morosità è di competenza del C.D. della sezione; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui è stata accertata la morosità, perde tutti i diritti spettanti ai soci.

Art. 11 - I diritti ed i doveri del socio sono quelli stabiliti nell' art. II.4 dello Statuto del CAI e dal Titolo II Capo Vdel Regolamento Generale del CAI. La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del CAI se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti.

Non sono ammesse iniziative od attività dei soci in concorrenza od in contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI.

Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione, anche nel caso del suo scioglimento o liquidazione.

Non è ammessa la distribuzione ai Soci, anche parziale od in qualunque forma, di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della sezione.

Il Socio può dimettersi dal CAI in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al C.D. della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione di ratei della quota sociale versata.

- Art. 12 La qualità di socio cessa nei casi indicati dall'art. II.5 dello Statuto del CAI e dal Titolo II Capo V del Regolamento Generale del CAI, con le modalità ivi stabilite.
- Art. 13 Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con i principi informatori dell'Associazione e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali, per un periodo massimo di un anno e, nei casi più gravi, può deliberarne la radiazione.

Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso a norma dei regolamenti disciplinari vigenti, previsti dall'ordinamento sezionale e dal l'ordinamento degli organismi sovra-ordinati locali e nazionali.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- Art. 14 Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei Soci
 - il Consiglio Direttivo
 - il Presidente
 - il Tesoriere
 - il Segretario
 - il Collegio dei Revisori dei conti

Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione.

Art. 15 - Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e devono essere conferite a soci maggiorenni iscritti all'Associazione da almeno due anni compiuti.

Capo 1º

ASSEMBLEA

- Art. 16 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti e/o i dissenzienti. L'Assemblea:
 - elegge i Consiglieri, i Revisori dei conti ed i Delegati all'Assemblea Generale del CAI;
 è escluso il voto per corrispondenza e per delega.
 - determina la quota associativa e quella di ammissione per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati;
 - approva annualmente il programma dell'Associazione, i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione del Presidente;
 - delibera sull'alienazione o sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
 - delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto dell'associazione in unica lettura;
 - delibera lo scioglimento dell'associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
 - delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque soci aventi diritto al voto e contenuta nell'ordine del giorno;
- Art. 17 L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo, si tiene almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci e per la nomina alle cariche sociali; può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno.

L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea, deve essere esposto nella sede sociale e spedito a ciascun socio avente diritto al voto. Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione.

- Art. 18 Hanno diritto di intervenire all'assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all' anno in cui si tiene l'assemblea. I minori di età possono assistere all'assemblea. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di persona di almeno la metà degli aventi diritto al voto: tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
- Art. 19 L'Assemblea nomina un presidente, un segretario e, se necessario, tre scrutatori. Spetta alla Commissione di verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare il diritto di partecipare all'assemblea.
- Art. 20 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti, mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale, o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti, aventi diritto al voto. Le elezioni alle cariche sociali si fanno a scheda segreta. Ognuno potrà esprimere n° 5 preferenze per il C.D. e n° 2 preferenze per i Revisori. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su gli immobili devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 21 – Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine e le modifiche dello Statuto, non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo.

Capo 2º

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22 – Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e si compone di n° 7 membri complessivi eletti dall'assemblea fra i soci con almeno due anni di anzianità compiuti.

Il socio che raccoglierà il maggior numero di preferenze sarà automaticamente eletto al ruolo di Presidente. Qualora il socio risultato eletto a Presidente non accetti tale carica, il Consiglio Direttivo procederà, al suo interno, alla nomina del Presidente stesso.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti: il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario.

Art. 23 – Gli eletti durano in carica per un periodo di 3 anni e sono rieleggibili più volte, <u>tranne il Presidente</u> (vedi). Il C.D. dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n° 2 riunioni consecutive.

Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti.

Qualora il C.D. venga a ridursi a meno della metà dei suoi componenti, si deve convocare Assemblea per la elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono la stessa anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei soci, da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione, per la elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 24—Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, od a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni due mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione, inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni del C.D., per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.

Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione. Art. 25 – Alle riunioni del C.D. il Presidente può invitare i soci che fanno parte degli Organi e delle Commissioni Centrali o Regionali del CAI ed i responsabili degli Organi tecnici Sezionali. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del C.D., con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Gli ex presidenti dell'Associazione hanno diritto di intervenire (senza voto) alle riunioni del Consiglio Direttivo.

- Art. 26 Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salve le limitazioni contenute nel presente Statuto o nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI. In particolare esso:
 - stabilisce il programma annuale di attività dell'Associazione e predispo ne quanto necessario per attuarlo;
 - convoca l'Assemblea dei Soci;
 - -redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo ed approva la relazione del Presidente.
 - delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
 - delibera sulle domande di iscrizione dei nuovi soci;
 - prepone incaricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
 - delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi e ne coordina l'attività;
 - cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente Ordinamento;
 - emana eventuali regolamenti particolari;
 - proclama i soci venticinquennali e cinquantennali.

Capo 3°

PRESIDENTE

Art. 27 – Il Presidente ha l' rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma con il Tesoriere i bilanci ed i mandati di pagamento.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione deve aver maturato, al momento della elezione, esperienza almeno triennale negli Organi Centrali o delle Strutture periferiche, o deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi; dura in carica non più di 3 anni ed è eleggibile per 2 volte (max. 6 anni), lo può essere ancora dopo almeno 1 anno di interruzione. In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI. Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del C.D.; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del C.D. nella sua prima riunione successiva. Il Presidente dirige l'Assemblea dei Soci fino alla nomina del suo Presidente.

Capo 4º

TESORIERE E SEGRETARIO

- Art. 28 Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione; tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.
- Art. 29 Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell' Associazione.

Capo 5°

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Art. 30 Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso si compone di tre membri eletti dall'Assemblea per n° 3 anni (rieleggibili più volte) e nomina fra i suoi componenti un presidente.
- Art. 31 Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno una volta ogni sei mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il C.D.. I Revisori hanno diritto di assistere alle riunioni del C.D. e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al C.D. notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Capo 6°

CARICHE SOCIALI

- Art. 32 (nuovo) VOTO Le elezioni e le designazioni sono fatte con voto libero e segreto. Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica; è segreto, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere la propria volontà esclusiva mente su scheda segreta. E' escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione, ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.
- Art. 33 (nuovo) Gratuità delle cariche Le cariche negli organi della struttura centrale e delle strutture periferiche sono elettive ed a titolo gratuito. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi

compenso, comunque configurato, a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso.

Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.

TITOLO V

COMMISSIONI E GRUPPI

- Art. 34 Il Consiglio Direttivo può costituire speciali Commissioni formate da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri, predisponendone il regolamento.
- Art. 35 Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire tra i soci CAI, gruppi aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo, e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente Statuto.

E' vietata la costituzione di gruppi di non soci.

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Art. 36 – Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni. La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all'approvazione del competente Comitato di Coordinamento.

Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale. Esse hanno un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della sezione e che è soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della sezione. In caso di scioglimento di una sottosezione, la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Regionale o Interregionale dei Revisori dei Conti competente.

Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE

- Art. 37 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle Relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti, deve essere presentato all' Assemblea dei Soci per l'approvazione.
- Art. 38 Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'associazione.

 Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi

Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Il bilancio è reso pubblico mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno 15 giorni.

- Art. 39 I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto bancario o postale intestato all'associazione stessa.
- Art. 40-1 Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

 Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di connesse. E' vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di

utili, avanzi di gestione, fondi e riserve. In caso di scioglimento della Sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Mazionale dei Revisori dei conti del Club Alpino Italiano. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna ed amministrate per non più di tre anni dal Comitato Direttivo Regionale e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Cruppo Regionale e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Cruppo

Regionale interessato. E' escluso il riparto di attività fra i soci.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 41 — Le controversie fra i soci o fra soci ed organi dell'Associazione, relative alla vita dell'Associazione stessa, non possono essere deferite all'autorità giudiziaria ne ne al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non venga adito l'organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, secondo lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Organi competenti ad esperire il tentativo sono:

-Il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei conti, per le controversie fra soci; -Il Comitato Direttivo Regionale e gli altri Organismi Regionali e Nazionali a ciò preposti in base all'ordinamento del Gruppo Regionale di appartenenza e secondo lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI. Si applicano le norme procedurali stabilite negli eventuali specifici regolamenti disciplinari delle strutture Centrali e Periferiche del CAI.


Art. 42 – Contro le deliberazioni degli organi dell'Associazione che si ritengono assunte in violazione del presente Statuto e dello Statuto e Regolamento Generale del CAI, è ammesso ricorso a norma delle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI ed in particolare nei rispettivi Titoli VIII.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 – Per tutto quanto non previsto nel presente Ordinamento si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI.
 L'adeguamento dell'ordinamento delle Strutture Periferiche alle modifiche dell'ordinamento della Struttura Centrale è atto dovuto.
 E' adottato dal Consiglio Direttivo della Sezione con propria delibera, da portare all'approvazione dell'Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.





Club Alpino Italiano Sezione di BARGA "Val di Serchio" Sede Sociale: Via di Mezzo, 49 — Barga

Notizie e programmi e/o contatti su

www.caibarga.it / e-mail=info@caibarga.it

Apertura sede: Venerdì ore 21,00-22,30